

Legge di bilancio 2022: gli altri interventi

Il 30 dicembre scorso è stata approvata la legge di bilancio per il 2022 Legge 234/2021: in questa nota, dopo aver illustrato nella precedente Comunicazione le novità fiscali, analizzeremo sinteticamente le altre novità introdotte dalla norma di interesse per gli enti associativi. La norma è composta di un solo articolo suddiviso in 1.013 commi.

Garanzie su Finanziamenti PMI (commi 53 – 58)

Viene modificato il provvedimento introdotto dall'art. 13 del DL 23/2021 che ha previsto la possibilità anche per gli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di ricevere garanzie dallo Stato su finanziamenti richiesti agli istituti bancari o agli intermediari finanziari per importi fino a 30mila euro. La norma, già oggetto di diverse proroghe e modificazioni nel corso del tempo, ora viene aggiornata con i seguenti interventi:

-proroga operatività fino al 30/06/2022;

-dal 1 gennaio 2022 la copertura della garanzia passa all'80% del valore del finanziamento, contro la precedente copertura del 90%.

-dal 1 aprile 2022 le garanzie pubbliche vengono concesse previo pagamento di una commissione al Fondo di garanzia;

Restano ovviamente applicabili tutti i parametri di finanziamento previsti dalla norma originaria analizzati nella nostra Comunicazione n. 96 del 06/06/2020.

Misure temporanee per liquidità imprese (commi 59 – 61)

Anche i provvedimenti relativi alle misure finalizzate al superamento della crisi di liquidità delle imprese introdotte dall'art. 1 del DL 23/2020 sono prorogati fino al 30/06/2022 con l'intervento di SACE a favore delle imprese.

Finanziamento attività sportive universitarie (comma 187)

Il Fondo di sviluppo dell'attività sportiva universitaria viene incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 al fine di sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università.

Incrementati i fondi per la riforma del lavoro sportivo (comma 189)

La Legge 178/2020 all'art. 1 comma 34 stanziava 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 *“per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai apporti i lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.”*

Il presente provvedimento stanziava 50 milioni di euro anche per il 2023. Appare anomalo il mantenimento dei fondi stanziati per gli anni 2021 e 2022 atteso che è stata prorogata al 31/12/2022 l'entrata in vigore delle norme di riforma del lavoro in ambito sportivo.

Fondi per il contrasto del cyberbullismo (commi 671 – 674)

Presso il Ministero dell'Istruzione viene istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini di finanziare azioni miranti a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. A tale fondo potranno accedere:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di genitori aderenti al Forum nazionale delle associazioni dei genitori;
- associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

Arsea comunica n. 10 del 14/01/2022

Lo staff di Arsea